GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — MARTEDI 16 SETTEMBRE — NUM. 217

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7086** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare e far osservare una nuova tariffa di diritti da percepirsi dai regi uffici diplomatici e consolari introducendo nell'attuale tariffa consolare le modificazioni che sono specificate nella annessa tabella.

Dal giorno che entrerà in vigore la presente legge, per tutti gli uffici diplomatici e consolari senza distinzione, i diritti da riscuotersi saranno ridotti ad un' unica classe e verrà adottata la prima classe della tariffa vigente.

Ogni contraria disposizione s'intenderà abrogata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 10 agosto 1890.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

TABELLA. — Modificazioni alla vigente tariffa consolare.

N. d'ordine	NATURA DELL'ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi	*Avvertenze speciali*
§ 58	Inscrizioni nel registro dei nazionali:			
	Se richiesta nel termine prescritto dall'articolo 24 della legge consolare	*gratis.*		
	Se richiesta dopo il detto termine . . .	per ogni iscrizione tassa eguale a quella del passaporto.		
§ 59	Certificato di nazionalità, ovvero certificato di inscrizione al registro (36)	per ogni certificato tassa eguale a quella del passaporto.		(36) I certificati di nazionalità e di protezione si rinnovano annualmente. Essi sono obbligatori nei paesi nei quali è consentito ai consoli l'esercizio della giurisdizione secondochè è prescritto nell'art. 4 del R. decreto 18 marzo 1886, n. 3759 (Serie 3ª).
§ 60	Inscrizione nel registro dei protetti, compresa la patente di protezione:			
	A persone agiate	per cadauna	30	
	A persone non agiate	idem	6	
§ 61	Certificato di protezione (36)	per ogni certificato tassa eguale a quella del passaporto.		
§ 74	Liquidazioni di successioni, ricupero o riscossioni di crediti, somme o valori qualsiansi, mercè l'opera o il diretto appoggio dell'autorità diplomatica o consolare (39)	se non eccede lire 100.	gratis	(39) Pel deposito delle somme o dei valori contemplati in questo paragrafo non si fa luogo alla percezione della tassa stabilita dal paragrafo seguente. Il diritto percentuale sarà percepito sull'importo dell'attivo netto risultante dalla liquidazione.
		se eccede lire 100 sulla intera somma	2 %	

N.B. L'avvertenza speciale n. 12 apposta ai paragrafi 20, 21 e 22 dell'attuale tariffa è soppressa; e le avvertenze speciali dal n. 13 fino all'ultima saranno opportunamente coordinate e citate nella pubblicazione della nuova tariffa.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio
Ministro ad interim *degli Affari Esteri*
CRISPI.

Il Numero 7087 *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge colla quale il Nostro Governo è stato autorizzato a pubblicare e far osservare una nuova tariffa di diritti da percepirsi dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'Interno *ad interim* degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

I diritti da riscuotersi nei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero sono determinati dalla tariffa annessa al presente Decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Nostro Ministro per gli Affari Esteri, che entrerà in vigore il 1° ottobre 1890.

Art. 2.

I diritti riscossi negli uffici consolari, ad eccezione di quelli stabiliti nell'appendice della tariffa, sono distribuiti come segue:

All'erario negli uffici retti da ufficiali di 1ª categoria: sui diritti riscossi per atti marittimi, il 65 per cento; sui diritti riscossi per altri atti, l'85 per cento; sui diritti di copia, il 10 per cento.

All'erario negli uffici retti da agenti di 2ª categoria: su tutti i diritti, il 10 per cento.

Ai Consoli di 1ª categoria: sui diritti degli atti marittimi, il 25 per cento se sono riscossi nel proprio ufficio, il 15 per cento se sono riscossi negli uffici dipendenti; sui diritti degli altri atti, il 10 per cento se sono riscossi nel proprio ufficio o nei Vice-Consolati, ed il 15 per cento se sono riscossi nelle agenzie dipendenti; sui diritti di copia l'85 per cento se sono riscossi nel proprio ufficio, il 10 per cento se nei Vice-Consolati, ed il 15 per cento se nelle Agenzie dipendenti.

Ai Vice-Consoli di 1ª categoria, capi d'ufficio dipendenti: sui diritti degli atti marittimi il 20 per cento; sui diritti degli altri atti, il 5 per cento; sui diritti di copia, l'80 per cento.

Ai Vice-Consoli di 1ª categoria residenti presso i Consoli: sui diritti di atti marittimi riscossi nel Consolato cui sono addetti, il 10 per cento; sui diritti degli altri atti e delle copie riscossi nel Consolato e su tutti indistintamente i diritti riscossi nelle Agenzie dipendenti, il 5 per cento.

Nei Consolati a cui sono addetti più d'un Vice-Console, tali quote spetteranno per intero al Vice-Console anziano; dove poi non siavi alcun Vice-Console, le quote medesime passeranno al Console.

Ai Consoli di 2ª categoria: su tutti indistintamente i diritti riscossi nel proprio ufficio, il 90 per cento, e negli uffici dipendenti, il 20 per cento.

Gli Agenti consolari: su tutti indistintamente i diritti, il 70 per cento.

Art. 3.

Gli articoli 6, 173 e 174 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, l'allegato *E* della legge 16 giugno 1871, n. 260 (serie 2ª), e gli articoli 2 e 4 del Regio decreto 18 marzo 1886, n. 3759 (serie 3ª), sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TARIFFA *dei diritti da riscuotersi nei Regi Consolati all'estero*

Avvertenze generali.

a) Occorrendo qualche atto al quale non possa essere applicato alcuno degli articoli della tariffa, i Consoli sono tenuti a spedirlo gratuitamente, salvo ad informare tosto il Ministero per gli affari esteri, aggiungendovi le proprie osservazioni sulla convenienza di una rettificazione o addizione da farsi alla tariffa medesima.

b) I diritti fissati nella presente tariffa, sì per gli originali degli atti che per le loro copie, sono a carico di chi ne fa la richiesta, salvo allo stesso il diritto del rimborso verso chi di ragione.

Le tasse stabilite per le sentenze, per i contratti ed altri simili atti sono dovute al Consolati pel solo fatto della pronunziazione della sentenza o della stipulazione dell'atto, ancorchè non vengano in seguito richiesti da veruno degli interessati, e pel pagamento delle tasse medesime sono solidamente tenute verso l'ufficio, tanto le parti contraenti, quanto gli attori nei giudizi, e con questi anche la parte condannata, in proporzione però soltanto dell'ammontare della condanna.

c) Per gli atti consolari tassati in foglietto, questo sarà calcolato in ragione di 25 linee per pagina, e di 16 sillabe per linea.

Il foglietto è di due pagine. L'intero diritto è dovuto per ogni foglietto cominciato.

d) Le vacazioni sono regolate ad ore. L'ora incominciata si ha per finita. Non è dovuto alcun diritto per gli originali dei processi verbali stesi durante la vacazione.

e) Gli atti che si rimettono in originale vengono inscritti nei registri gratuitamente.

f) Nel diritto degli atti consolari non sono comprese le spese di periti, liquidatori, medici, chirurghi, operai od inservienti, quelle di magazzinaggio, ed altre qualsiansi estranee al Consolato, le quali vengono soddisfatte a parte, secondo le leggi e gli usi del paese e le decisioni del console.

N. d'ordine	NATURA DELL'ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi	*Avvertenze speciali*
	SEZIONE I. *Atti dello stato civile.*			
1	Copie (1) degli atti di stato civile seguiti negli uffizi consolari	per ogni foglietto . . .	4 »	(1) Gli originali degli atti dello stato civile non danno luogo a riscossione di tasse.
2	Copie di atti e documenti inseriti nei volumi degli allegati	idem	3 »	
3	Affissione d'atto di pubblicazione di matrimonio.	per caduna	1 50	
4	Certificato di seguita pubblicazione di matrimonio e di niuna opposizione	per ogni atto	3 »	
5	Decreti di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio	dalla 2ª pubblicazione . da ambedue le pubblicaz.	8 » 15 »	
6	Per qualsiasi altro certificato o dichiarazione d'ufficio concernente lo stato civile	per ogni atto	5 »	
	SEZIONE II. *Atti della giurisdizione civile e commerciale* (2).			(2) I diritti fissati dai §§ 7, 12 e 14 saranno ridotti al quarto ogniqualvolta si tratti di cause il cui valore non ecceda lire 200, ed alla metà quando non ecceda lire 500. I diritti stabiliti dai §§ 8 e 10 e il diritto fisso di che al § 9 verranno ridotti alla metà per tutte le cause di un valore non eccedente le lire 500. (3) Non s'intendono qui comprese le deposizioni orali che si fanno alle udienze. (4) I decreti che non hanno altro oggetto che la notificazione, trasmissione od affissione di atti non vanno soggetti a tassa, fermo però il disposto del § 12 e del § 17. (5) Si riscuoterà inoltre il diritto proporzionale portato dal § 9, ridotto alla metà.
7	Istanze — citazioni — memoriali — dichiarazioni atti di precetto — opposizioni — riconoscimento di scritture — atti di notorietà — deposizioni di testimoni (3) — decreti del console (4) — mandati esecutivi per ispese — nomina di periti — deposito di processi verbali di perizia, di relazioni di periti ed interpreti — nomina e revocazione d'arbitri fatta dalle parti — deposito di sentenze arbitrali — processi verbali di conciliazione e convenzioni giudiziali (5) — atti di appello — di cauzione — di consenso — di emancipazione — di abbandono di un bastimento o di mercanzie — ed ogni altro atto o provvedimento relativo alla giurisdizione civile o commerciale, contenziosa o volontaria, qui non specificato e non compreso nei paragrafi seguenti della presente sezione (6)	pel 1° foglietto . . . . per ogni foglietto in più.	9 » 6 »	(6) Il diritto di originale non sarà riscosso per gli atti che le parti depongono o compilano esse stesse quando vi sono autorizzate.
8	Sentenze ed ordinanze interlocutorie — nomina di arbitri fatta dall'autorità giudiziaria . . .	pel 1° foglietto . . . . per ogni foglietto in più.	12 » 6 »	
9	Sentenze definitive o decreti di omologazione di sentenze arbitramentali, quando contengono condanne di somme o rilascio di cose o di oggetti valutabili	diritto fisso . . . . . diritto proporzionale sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi, o sul valore della cosa rilasciata o attribuita	15 » 1 p. °/o	
10	Sentenze definitive e decreti di omologazione di sentenze arbitramentali nei casi non specificati nel paragrafo precedente — omologazione di concordati nei giudizii di fallimento e degli stati di collocazione nei giudizi di graduazione (7) — omologazione di un regolamento di avarie quando non contenga aggiudicazione di somme controverse	pel 1° foglietto . . . . per ogni foglietto in più.	15 » 6 »	(7) Si riscuoteranno inoltre lire 2 per ogni creditore inscritto.

N. d'ordine	NATURA DELL'ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi	*Avvertenze speciali*
11	Inchieste ed esami eseguiti fuori d'ufficio — accessi giudiziari — apposizioni, rimozioni o ricognizioni di sigilli — inventari giudiziari — sequestri o pignoramenti — riunioni di creditori — assistenza ad incanti ed altri simili atti di procedura	per la 1ª ora di vacazione. per ogni ora successiva.	12 » 6 »	
12	Notificazione, trasmissione, rimessione od affissione degli atti contemplati in questa sezione (8)	pel 1° foglietto . . . . per ogni foglietto in più.	9 » 6 »	(8) La notificazione di un atto, ancorchè fatta a più persone distinte, non dà luogo che al pagamento di un solo diritto d'originale quando possa essere fatta con una sola relazione.
13	Per qualsiasi certificato o dichiarazione d'ufficio relativo alla giurisdizione civile o commerciale non ispecificato	per ogni atto	6 »	
14	Copie degli atti contemplati nella presente sezione	per ogni foglietto . . .	4 50	
	SEZIONE III. *Atti della giurisdizione penale.*			
15	Querele — denuncie — citazioni — interrogatori — processi verbali di esami di testimoni — decreti (4) — ordinanze — sentenze — atti di deposito di documenti — atti di cauzione — deposito di somme versate a tale titolo o dell'ammontare di pene pecuniarie — liberazioni e quietanze — decreti di tassazione per ispese processuali — atti d'appello ed ogni altro atto relativo alla giurisdizione penale non ispecificato (6)	pel 1° foglietto . . . . per ogni foglietto in più.	3 » 2 »	
16	Accessi giudiziari — perizie ed esami fuori dell'ufficio consolare	per la 1ª ora di vacazione. per ogni ora successiva.	9 » 4 50	
17	Notificazione, intimazione, trasmissione, affissione degli atti contemplati in questa sezione (8) .	pel 1° foglietto . . . . per ogni foglietto in più.	3 » 2 »	
18	Per qualsiasi certificato o dichiarazione d'ufficio relativo alla giurisdizione penale non specificato	per ogni atto	3 »	
19	Copie — estratto letterale od analitico di qualunque atto della giurisdizione penale . . .	per ogni foglietto . . .	1 50	
	SEZIONE IV. *Atti notarili.*			
20	Vendita d'immobili e di mobili in genere, di un bastimento, o di una sola porzione del medesimo, di attrezzi, di mercanzie nel caso previsto dall'art. 509 del codice di commercio, e di altri oggetti descritti nell'inventario della nave, tanto all'asta pubblica che altrimenti — costituzione di rendita, di usufrutto, uso o servitù, di enfiteusi (9) — permuta (10) — cessione di ragione qualunque — donazione fra vivi (11)	diritto fisso . . . . . diritto proporzionale sino a lire 20,000 . . . . sulle somme eccedenti, oltre ai diritti fisso e proporzionale sulle prime lire 20,000 si percepirà.	15 » 1 p. °/o 1/2 p. °/o	(9) Sulla rendita moltiplicata per 20 se è perpetua, e per 10 se è vitalizia od eccedente gli anni dieci, e sopra un capitale uguale alla rendita accumulata, se dessa è costituita per 10 anni o meno. (10) Sul valore dell'immobile più importante. (11) Il diritto proporzionale per ogni atto accessorio di un atto precedentemente stipulato davanti un Regio Consolato non sarà dovuto che per la parte del capitale in accrescimento, del capitale primitivo, e, se non vi è accrescimento, si riscuoterà soltanto il diritto fisso stabilito per tale atto nella presente sezione. Nel caso di risoluzione il diritto si pagherà sul corrispettivo della risoluzione, e non essendovi corrispettivo, si pagherà soltanto il diritto fisso.

N. d'ordine	NATURA DELL'ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi	*Avvertenze speciali*
21	**Locazione (12)** — cessione, proroga, modificazione o risoluzione di locazione — contratti di società (13) — proroga, modificazione o scioglimento di società, con liquidazione — atti di divisione o liquidazione di comunione (14) — contratto di matrimonio con costituzione di dote; semplice costituzione di dote fatta da altri che dagli sposi o dai loro genitori — transazioni (15) — ricognizione di debito — mutuo — apertura di crediti — fideiussione e costituzione di pegno od ipoteca in atto separato (11)	diritto fisso . . . . . diritti proporzionali come al § precedente, ridotti alla metà.	15 »	(12) Sul valore complessivo della locazione per la intera durata. (13) Sul capitale o sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione. (14) Sul valore della massa senza detrazione dei debiti. (15) Sui valori che formano oggetto della transazione.
22	Quietanza o liberazione; convenzioni e concordati fra i creditori e il loro debitore, tanto prima che dopo la dichiarazione di fallimento (11)	diritto fisso . . . . . diritti proporzionali come al § 20, ridotti al quarto.	15 »	
23	Contratto di nolo di navi — contratto di pegno sopra navi e contratto di prestito a cambio marittimo e di prestito sopra mercanzie, preveduto dall'art. 509 del codice di commercio — contratto di assicurazione marittima — risoluzione degli stessi contratti (11)	diritto fisso . . . . . diritto proporzionale sino a lire 100,000 e non oltre.	15 » 1/4 p. %	
24	Rendiconto e liberazione di gestione di tutela .	per ogni atto non eccedente due foglietti . . per ogni foglietto in più.	12 » 4 50	
25	Convenzioni matrimoniali senza costituzione di dote e promessa di matrimonio, quando sia fatta separatamente dalle convenzioni matrimoniali — scioglimento di società senza liquidazione — compromesso — nomina e revoca d'arbitri ed ogni altro atto bilaterale non specificato nella presente sezione	per ogni atto non eccedente due foglietti . . per ogni foglietto in più.	18 » 6 »	
26	Testamento pubblico — atto di presentazione o apertura di testamento segreto — processo verbale di deposito di testamento olografo .	per ogni atto non eccedente due foglietti . . per ogni foglietto in più.	30 » 6 »	
27	Processo verbale di ritiro di testamento segreto o di testamento olografo	per ogni atto	15 »	
28	Mandato generale (16)	idem	18 »	(16) Quando sono parecchi i mandanti che non siano soci, coeredi o comproprietari degli oggetti cui il mandato si riferisce, il diritto viene aumentato di una metà se essi non sono più di tre, e viene raddoppiato se sono in numero maggiore. Il diritto non è aumentato qualunque sia il numero dei mandatari.
29	Mandato speciale — revoca, proroga, ratifica, liberazione, conferma di mandato generale o speciale (16)	idem	9 »	
30	Mandato generale o speciale alle liti (16); se per comparire davanti alle corti o tribunali.	idem	9 »	
	Se davanti ai pretori	idem	6 »	
	Se davanti ai conciliatori	idem	3 »	
31	Mandato speciale relativo ad atti dello stato civile — consenso a matrimonio	idem	4 50	

N. d'ordine	NATURA DELL'ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi	*Avvertenze speciali*
32	Atti di consenso od autorizzazione dei genitori od ascendenti a favore dei discendenti, e del marito in favore della moglie	per ogni atto	9 »	
33	Protesto d'una lettera di cambio, di un biglietto all'ordine (17)	se il valore della cambiale o cambiali non eccede le lire 1000 . . se eccede	9 » 12 »	(17) Se il protesto è fatto per più lettere di cambio tratte sulla stessa persona, si riscuoterà lira 1,50 per ogni lettera, oltre il diritto della prima. Per ogni altra presentazione e per le indicazioni *per pagarla al bisogno*, sarà eziandio riscosso il diritto di lire 3.
34	Consenso a radiazione o riduzione di ipoteca, o toglimento di sequestri — ratifica o ricognizione di contratti (18) ed ogni altro atto unilaterale non ispecificato nella presente sezione.	per ogni atto non eccedente due foglietti . . per ogni foglietto in più.	15 » 6 »	(18) La ratifica di contratti fatti per iscrittura privata o davanti Autorità estere dà luogo al pagamento della stessa tassa che sarebbe dovuta pel contratto stesso, quando però la tassa medesima non sia già stata pagata per altro motivo.
35	Inventario ed ogni altro processo verbale del ministero notariale, non ispecificato	per la 1ª ora di vacazione. per ogni ora successiva.	12 » 6 »	
36	Processo verbale di deposito di scrittura privata (19) o di qualsiasi altro atto o documento	pel 1° foglietto . . . . per ogni foglietto in più.	9 » 6 »	(19) Se la scrittura privata che si deposita racchiude alcuno de'contratti contemplati nei §§ 20, 21, 22 e 23 della presente tariffa, si esigeranno invece i diritti dai medesimi paragrafi rispettivamente fissati.
37	Autenticazione di sottoscrizioni apposte a scritture private (20)	per ogni atto	9 »	(20) Quando la scrittura privata che si presenta all'autenticazione contiene alcuno de'contratti enunziati ai §§ paragrafi 20, 21 e 22, oltre al diritto d'autenticazione, si riscuoteranno pure le tasse proporzionali rispettivamente fissate pei contratti stessi, ridotte alla metà. Se la scrittura privata è fatta in più originali, il diritto di autenticazione è aumentato di un terzo per ogni esemplare oltre al primo.
38	Certificato di proprietà	diritto fisso . . . . . diritto proporzionale sino a lire 100,000 e non oltre.	12 » 0 10 p. %	
39	Per qualsiasi altro certificato o dichiarazione d'ufficio del ministero notariale	per ogni certificato . .	5 »	
40	Copia — estratto letterale od analitico di qualsiasi atto notariale	per ogni foglietto . . .	4 50	(21) Gli atti relativi alla navigazione, non specificati in questa sezione, pagheranno i diritti enunciati nelle altre sezioni della tariffa.
	Sezione V. *Atti relativi alla navigazione* (21).			
41	Spedizione (22) di un bastimento a vela od a vapore che ha operato il suo scaricamento ed il suo caricamento nello stesso porto o l'uno o l'altro soltanto, sia completo che parziale, salvi i casi proveduti nei paragrafi seguenti (23) . , ...	diritto proporzionale per ogni tonnellata (24). .	0 10	(22) Sotto questa denominazione sono comprese tutte le formalità ed atti ordinari che possono essere richiesti agli Uffizi consolari in occasione dell'arrivo e partenza d'un bastimento, cioè: 1. Relazione del Capitano, all'arrivo, per stabilire avarie sofferte o temute; 2. Certificato di arrivo o di partenza; 3. Rapporto sullo stato sanitario; 4. Vidimaziane del giornale nautico, o del ruolo d'equipaggio, menzione in questo dell'imbarco, sbarco o diserzione di marinari, o d'altre persone addette al servizio del bastimento, e della sostituzione del capitano, aggiunta di fogli al ruolo od ai registri di bordo; rilascio o surrogazione del giornale nautico, del ruolo, o del *passavanti*; 5. Vidimazione o legalizzazione dei manifesti di entrata e d'uscita; 6. Deposito e relativo processo verbale d'ogni atto compilato dal capitano per causa di diserzione o d'altri reati, d'una nascita o d'una morte, di testamento o di inventario fatto in mare e degli oggetti in esso descritti; 7. Dichiarazione o certificato di semplice approdo, di approdo forzato anche solo per scontare contumacia, e della loro durata; 8. Rilascio di una patente di sanità, vidimazione o rettificazione e sostituzione di questa o di altri documenti quando ne sia il caso; 9. Atto di deposito
42	Spedizioni (22) di un bastimento facente scalo con operazioni di commercio: *a*) Se fu già pagato il diritto intiero in un ufficio consolare, si pagherà in caduno degli altri porti dello stesso distretto consolare la metà del diritto portato dal paragrafo precedente; *b*) La stessa riduzione sarà fatta in tutti i casi in cui ha luogo uno scaricamento ed un caricamento parziali, o l'uno o l'altro soltanto, in un porto intermedio del viaggio in corso. Lo scaricamento o caricamento non saranno considerati parziali, per gli effetti della presente disposizione, se non quando saranno inferiori alla metà del carico totale.			

N. d'ordine	NATURA DELL'ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi	*Avvertenze speciali*
				e di cauzione di somme destinate alle spese d'arresto, di rimpatrio, di malattia, di sepoltura di marinari lasciati a terra, e delle loro paghe; 10. Copia od estratto del ruolo o d'altra o d'altre carte di bordo, certificati richiesti dalla Autorità locale, per concedere il caricamento o scaricamento, o il permesso d'uscita del bastimento; 11. Compilazione del manifesto di entrata o di uscita, quando richiesto, o d'una polizza di carico; 12. Convenzione di arruolamento dell'equipaggio; 13. Sostituzione d'un capitano o padrone di bastimento ed atti che occorressero per tale sostituzione; 14. Processo verbale di visita nei casi contemplati dagli articoli 77 e 82 del Codice per la marina mercantile. (23) Non sono considerate operazioni di commercio, per gli effetti della presente tariffa, lo sbarco e rimbarco di merci ed il loro trasbordo sopra un'altra nave per il passaggio di bassi fondi, per la riparazione del bastimento o per la sua innavigabilità; la vendita delle merci avariate; il mandare imbarcazioni a terra, il rifornirsi di vettovaglie, di carbone e di attrezzi di bordo necessari al compimento del viaggio a giudizio della Autorità; lo sbarco ed imbarco dei passeggieri (salvo il disposto dell'avvertenza 28) e dei loro effetti, di lettere, di gruppi e campioni e della paccottiglia.
13	Spedizioni (22) di un piroscafo che fa un servizio regolare. Pagherà in caduno dei due punti estremi della linea percorsa	per ogni tonnellata (24).	0 04	
	Nei porti intermedi	idem	0 02	
14	Spedizioni (22) di bastimenti a vela od a vapore addetti al commercio di cabotaggio sulle coste estere	per ogni approdo sino a 50 tonnellate . . . . per ogni tonnellata in più.	1 » 0 05	(24) Le tasse proporzionali fissate in questa sezione non potranno mai essere minori di una lira. I piroscafi che non fanno un servizio regolare sono soggetti al pagamento dei diritti stabiliti dai §§ 41 e 42.
15	Battelli addetti esclusivamente alla pesca del corallo o del pesce (25). Se di portata non eccedente 20 tonnellate. Se di portata superiore pagheranno inoltre.	diritto fisso per ogni mese incominciato . . . . per ogni tonnellata eccedente le 20 e per ogni mese incominciato . .	1 » 0 05	(25) Tali battelli non sono soggetti alla vidimazione delle carte di bordo fuorchè nei casi di primo approdo e di partenza definitiva da un porto e sono esenti per tale titolo dal pagamento di qualsiasi diritto all'infuori della tassa contro notata.
16	Spedizioni (22) di un bastimento a vela od a vapore in approdo volontario, il quale non abbia sbarcato nè imbarcato veruna mercanzia (26)	diritto fisso per ogni bastimento sino a 30 tonn. dalle tonnellate 31 a 100. dalle tonnellate 101 a 200. dalle tonnellate 201 a 500. oltre le 500 tonnellate .	2 50 4 » 6 » 10 » 15 »	(26) Il diritto portato da questo paragrafo non potrà però mai eccedere quello che sarebbe dovuto quando il legno facesse operazioni di commercio.
17	Disarmo, armamento o riarmamento di un bastimento a vela od a vapore (27)	per ogni tonnellata (24).	0 10	(27) Il diritto portato da questo paragrafo è applicabile soltanto al caso di disarmo per dismissione della bandiera nazionale o per effetto di dichiarata innavigabilità del bastimento, ed al caso di primo armamento o riarmamento fatto all'estero di una nave che vi riceva le carte di bordo provvisorie o definitive. Questo diritto non potrà mai cumularsi con quello di *spedizioni* ed in esso sono comprese le seguenti formalità: dichiarazione di disarmo; deposito e vidimazione delle carte di bordo; dichiarazione di armamento e di elezione del rappresentante di che agli articoli 53 e 54 del Codice per la Marina mercantile; copia degli atti summentovati da rimettersi al capitano; qualunque altro atto o formalità compresa nelle *spedizioni*.

N. d'ordine	NATURA DELL'ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi	*Avvertenze speciali*
48	Menzione sul ruolo d'equipaggio dell'imbarco e sbarco di passeggieri	per ogni passeggiero imbarcato o sbarcato (28 e 29)	1 »	(28) Questo diritto non sarà riscosso che fino a concorrenza di venti passeggieri quando il bastimento a vela o a vapore va già soggetto alle tasse proporzionali stabilite nei §§ 41, 42, 43 e 44. Quando poi il bastimento si trovi nel caso previsto dal § 46, il diritto d'imbarco e sbarco di passeggieri cumulato con quello di approdo non potrà mai eccedere quello che sarebbe dovuto a tenore dei §§ 41, 42, 43 e 44 succitati. (29) Per i marinai colpiti da infortunio e per altre persone imbarcate o sbarcate, sia in virtù d'ordine del Console, sia gratuitamente e per umanità del capitano, il diritto non è dovuto.
49	Menzione dell'imbarco o sbarco di passeggieri quando ha luogo sui piroscafi facienti un servizio regolare, ovvero su bastimenti addetti esclusivamente al commercio di cabotaggio sulle coste estere	per ogni passeggiero imbarcato o sbarcato (28 e 29)	0 50	
50	Relazione straordinaria (30) del capitano con o senza esami di marinari o di passeggieri (31).	pel 1° foglietto . . . . per ogni foglietto in più.	9 » 6 »	(30) La relazione del capitano all'arrivo è considerata come straordinaria sempre quando ha per oggetto di *appuntare* o stabilire avarie temute o seguite (31) I diritti fissati dai §§ 50 e 55 saranno ridotti alla metà, semprechè si tratti di bastimenti non eccedenti 30 tonnellate.
51	Visita sanitaria d'un bastimento nei casi preveduti dalle leggi e regolamenti sul trasporto dei passeggeri, compresa la redazione dei relativi processi verbali	per la 1ª ora di vacazione. per ogni ora successiva.	9 » 4 50	
52	Trascrizione di atti di vendita di una nave o di porzione di essa, di contratti di pegno o di prestito a cambio marittimo, a senso del regolamento approvato con Regio decreto 20 novembre 1879, n. 5176 (serie 2ª) (32) . .	diritto fisso	5 »	(32) Comprese le occorrenti annotazioni sui titoli e sull'atto di nazionalità della nave.
53	Autorizzazioni consolari ai capitani di grande cabotaggio ed ai padroni di esercitare il cabotaggio all'estero, ed autorizzazioni a comandare battelli addetti al piccolo traffico e dirigere barche alla pesca illimitata (33)	per caduna . . . . . per ogni duplicato . .	2 » 0 50	(33) Il permesso ai capitani o marinari nazionali di assumere il comando o di arruolarsi su bastimenti esteri si rilascierà gratuitamente.
54	Certificato di dimissione della bandiera nazionale, pubblicazione d'avvisi e qualunque altro certificato o dichiarazione d'ufficio, relativi alla navigazione, non enunciati	caduno	5 »	
55	Copia-estratto letterale od analitico di qualunque atto o documento relativo alla navigazione (31).	per ogni foglietto . . .	4 50	
	SEZIONE VI. *Atti amministrativi.*			
56	Passaporti a persone agiate . . . . Id. a persone non agiate	per caduno . . . . . idem	10 » 2 »	
57	Vidimazione (34) di passaporti a stranieri: Se richiesta da persone agiate . . . . . Se richiesta da persone non agiate . . .	 per ogni vidimazione. . idem	 5 » 1 »	(34) La tassa per la vidimazione dei passaporti non potrà riscuotersi più di una volta nel periodo di un anno, cioè dal 1° di gennaio al 31 dicembre.
58	Iscrizione nel registro dei nazionali: Se richiesta nel termine prescritto dall'articolo 24 della legge consolare . . . . . . Se richiesta dopo il detto termine . . .	 *gratis.* per ogni iscrizione tassa eguale a quella del passaporto.		

N. d'ordine	NATURA DELL'ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi	*Avvertenze speciali*
59	Certificato di nazionalità, ovvero certificato di inscrizione al registro (35)	per ogni certificato tassa eguale a quella del passaporto.		(35) I certificati di nazionalità e di protezione si rinnovano annualmente. Essi sono obbligatori nei paesi nei quali è consentito ai consoli l'esercizio della giurisdizione secondochè è prescritto nell'art. 4 del Regio decreto 18 marzo 1886, n. 3759 (serie 3ª).
60	Inscrizione nel registro dei protetti, compresa la patente di protezione:			
	A persone agiate	per caduna	30 »	
	A persone non agiate	idem	6 »	
61	Certificato di protezione (35)	per ogni certificato tassa eguale a quella del passaporto.		
62	Rilascio o vidimazione di una patente di sanità, vidimazione di un manifesto o di qualsiasi altro documento di un bastimento estero	per caduna	10 »	
63	Certificato di sanità per passeggeri	idem	3 »	
64	Certificato di sanità per merci	per caduna	8 »	
65	Certificato di origine, di destinazione o di sbarco:			
	Per merci di un valore non superiore a lire 300	idem	3 »	
	Per merci di un valore superiore	idem	5 »	
66	Scarico di bollette a cauzione e di transito	idem	10 »	
67	Certificato di vita per motivi non enunciati nel paragrafo seguente	idem	10 »	
68	Certificato di vita per riscossione di rendite, di pensioni annue o di somme qualsiansi (36)	sull'ammontare della somma o pensione annua a riscuotersi:		(36) Pei certificati richiesti per la riscossione di pensioni sull'erario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, non eccedenti lire 500, non si farà luogo a percezione di tassa, e al di là di detta somma si riscuoterà soltanto **la metà della** tassa fissata nei §§ 68 e 69. La tassa intera, o la metà come sopra, è dovuta una sola volta all'anno, ancorchè il certificato o la legalizzazione venga richiesta a semestri od a trimestri, e quantunque in Uffizi consolari diversi.
		sino a lire 200	*gratis*	
		dalle lire 201 alle 600	3 »	
		dalle lire 601 alle 1200	6 »	
		oltre lire 1200	9 »	
69	Legalizzazione di certificati di vita rilasciati da autorità estere per motivi enunciati nel paragrafo precedente (36 e 37)	sull'ammontare della somma o pensione annua a riscuotersi:		(37) La legalizzazione fatta dal Console di un atto ricevuto nel proprio Ufficio consolare, o quella di un atto fatto o legalizzato da un Agente consolare da lui dipendente, non dà luogo a riscossioni di tassa.
		sino a lire 200	*gratis*	
		dalle lire 201 alle 600	3 »	
		dalle lire 601 alle 1200	6 »	
		oltre lire 1200	9 »	
70	Legalizzazione di atti dello stato civile di nazionali (37)	per ogni legalizzazione	3 »	
71	Legalizzazione di qualsiasi atto o documento non enunciato nei paragrafi 69 e 70 della presente tariffa (37)	idem	10 »	
72	Certificato concernente le leggi e consuetudini nazionali o quelle del luogo di residenza del console	per ogni certificato	12 »	
73	Certificato — dichiarazioni — vidimazioni — pubblicazione per affisso di qualunque atto o documento d'ordine amministrativo non ispecificato nella presente sezione	idem	5 »	

N. d'ordine	NATURA DELL'ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi	*Avvertenze speciali*
	SEZIONE VII. *Atti diversi.*			
74	Liquidazione di successioni, ricupero o riscossioni di crediti, somme o valori qualsiansi, mercè l'opera o il diretto appoggio dell'autorità diplomatica o consolare (38)	se non eccede lire 100 . se eccede lire 100, sull'intiera somma	*gratis* 2 %	(38) Pel deposito delle somme o dei valori contemplati in questo paragrafo non si fa luogo alla percezione della tassa stabilita dal paragrafo seguente. Il diritto percentuale sarà percepito sullo importo dell'attivo netto risultante dalla liquidazione.
75	Deposito volontario o necessario di somme di denaro, valori, mercanzie ed altri oggetti mobili di privata proprietà, compreso l'atto di ritiro (39)	sulla somma di danaro o sul valore: se non eccede lire 100 . se eccede	 *gratis* 2 %	(39) Sono esenti dal diritto stabilito in questo paragrafo le somme provenienti da avanzi di naufragio, quelle depositate a titolo di anticipazione o di garanzia pel pagamento di diritti consolari ed altre tasse, quelle depositate a titolo di paghe di marinai o spese d'arresto nei casi di diserzione o di sbarco per malattia come all'avvertenza 22, e quelle depositate a titolo di cauzione nei giudizi penali. Sono pure esenti le somme depositate per poter concorrere ad incanti aperti per conto delle Amministrazioni dello Stato, ma in tal caso, si percepirà un diritto fisso di lire 10 se l'ammontare del deposito non eccede lire 5,000, e di lire 20 se è superiore.
76	Deposito volontario o necessario, consegna, ritiro di registri, documenti, piani o qualsiasi altra carta o scritto	pel 1° foglietto . . . . per ogni foglietto in più.	9 » 6 »	
77	Traduzione in lingua italiana di atti dello stato civile . . . . Traduzione in lingua estera degli stessi atti	pel 1° foglietto . . . . per ogni foglietto in più. la metà in più.	6 » 4 »	
78	Traduzione di ogni altro atto in qualsiasi lingua, e semplice dichiarazione di conformità per traduzioni fatte fuori del consolato	pel 1° foglietto . . . . per ogni foglietto in più.	12 » 8 »	
79	Copie in lingua straniera	pel 1° foglietto . . . . per ogni foglietto in più.	7 50 6 »	
80	Processi verbali qualunque nei casi non ispecificati nella presente tariffa	pel 1° foglietto . . . . per ogni foglietto in più.	9 » 6 »	
81	Decreti, certificati, dichiarazioni ed autorizzazioni non preveduti come sopra	per caduno	7 50	
82	Copia-estratto letterale od analitico di atti consolari non compresi nelle sezioni I, II, III, IV e V	per ogni foglietto . . .	4 50	
83	Copia-estratto letterale od analitico di documenti od atti qualunque non preveduti nella presente tariffa	pel 1° foglietto . . . . per ogni foglietto in più.	7 50 4 50	
84	Assistenza di ufficiali consolari o di interpreti alle udienze, interrogatori, visite giudiziarie, apposizione o rimozione di sigilli, sequestri, incanti ed altri simili atti della giurisdizione civile, del ministero notariale o di ordine amministrativo, che si compiono davanti o col ministero dei tribunali locali, ovvero di altre autorità estere nell'interesse dei privati . .	per la 1ª ora di vacazione. per ogni ora successiva.	12 » 6 »	
85	Assistenza agli atti enunciati nel paragrafo precedente ed altri simili della giurisdizione penale	per la 1ª ora di vacazione. per ogni ora successiva.	9 » 4 50	

N. d'ordine	NATURA DELL'ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi	Avvertenze speciali
	APPENDICE.			
	Indennità e diritti spettanti esclusivamente agli ufficiali consolari, interpreti, impiegati subalterni e guardie dei consolati.			
86	Indennità di trasferimento del console generale, del console, del vice-console, di un giudice del tribunale consolare, degli interpreti, dei fungenti le veci di cancelliere, di altri impiegati consolari subalterni o delle guardie del consolato (40)	l'ammontare delle spese incontrate.		(40) La nota di tali spese, che gli Ufficiali consolari dovranno mantenere nei più stretti limiti, sarà asseverata dal Console quando le spese lo riguardano personalmente, e sarà da esso Console vidimata ogni qualvolta le spese sono relative ai suoi dipendenti.
87	Indennità di soggiorno:			
	Al console generale, console o console aggiunto	per ogni giorno . . .	30 »	
	Al vice-console o ad un giudice del tribunale consolare	idem	25 »	
	Al fungente funzioni di cancelliere, ad un interprete, od agente consolare	idem	20 »	
	Ad un impiegato subalterno del consolato.	idem	15 »	
	Alle guardie od inservienti dipendenti dal consolato	idem	10 »	
88	Diritti agli impiegati subalterni del consolato incaricati delle funzioni di usciere, ed alle guardie nei paesi ove i trattati o gli usi consentono ai consoli l'esercizio della giurisdizione contenziosa (41):			(41) La distanza si riferisce al luogo di residenza del Consolato. Nei diritti fissati dal § 88 non sono comprese le spese di trasferimento quando siano necessarie. I diritti fissati dalle lettere *d*, *e*, non potranno mai essere maggiori di lire 10 per gli uscieri e di lire 5 per le guardie; e i diritti fissati dalla lettera *f*, di lire 20 per gli uscieri e di lire 10 per le guardie.
	a) Citazione nelle cause civili o commerciali, fatte con semplice biglietto ed anche verbalmente	per ogni citazione . .	0 40	
	Se a distanza maggiore di un chilometro .	per ogni chilometro . .	0 40	
	b) Per ogni significazione, consegna od affissione di atti formali e di provvedimenti nelle dette cause e per ogni esemplare consegnato od affisso	. . . .	0 75	
	Se a distanza maggiore di un chilometro .	per ogni chilometro . .	0 75	
	c) Per ogni chiamata di cause ed assistenza alle udienze:			
	Del console	. . . .	0 40	
	Del tribunale consolare	. . . .	0 75	
	d) Per ogni accesso e per ogni ora consunta fuori del consolato:			
	Se d'impiegati subalterni della cancelleria, specialmente incaricati delle funzioni d'usciere.	. . . .	3 »	
	Se delle guardie	. . . .	1 50	
	e) Per ogni assistenza ad incanti del consolato	diritti come alla lettera *d*.		
	f) Per l'arresto di un debitore . . .	il triplo del diritto di che alla lettera *d*.		

Visto: d'ordine di S. M.
Il presidente del Consiglio, Ministro ad interim *degli affari esteri*
CRISPI.

Il Numero **7083** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il titolo V della legge organica sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859, n. 3725;

Veduto il regolamento sulle scuole normali, approvato col Nostro decreto del 14 settembre 1889, n. 6493;

Veduto l'altro Nostro decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016, che approva il testo unico delle leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e la successiva legge dell'11 luglio 1889, n. 6216, sullo stesso argomento;

Riconosciuta la necessità di istituire nel terzo Reale Educatorio femminile di Napoli una Regia Scuola normale femminile col principio del p. v. anno scolastico;

Veduta la legge del 28 giugno 1890, n. 6905, con la quale fu approvato il bilancio passivo del Ministero della Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1890 91;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituita a Napoli nel terzo R. Educatorio femminile una R. Scuola normale femminile superiore, a cominciare dal 1° ottobre 1890, in poi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 12 agosto 1890.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero del Tesoro:*

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 10 agosto 1890:

Giachetti comm. Mariano, direttore capo di Divisione in disponibilità per soppressione d'ufficio, è collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Intendenze di Finanza

Con R. decreto del 10 agosto 1890:

Salagè cav. Emilio, segretario di 1ª classe è collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio.

Migliaccio Francesco, vice segretario di 1ª classe, è collocato a riposo per età avanzata.

Lanza Domenico, ufficiale d'ordine di 3ª classe; Storti Francesco, Brambilla Cesare, Brunaccini Giacomo, Niccolini Rodolfo, De Luzio Francesco, De Vecchis Giovanni, e Ottese Pasquale, ufficiali d'ordine della classe transitoria nell'Intendenze di finanza, sono nominati ufficiali di scrittura di 4ª classe nelle Intendenze medesime.

Unia Leonida, ricevitore del registro, Moro dott. Enrico, Leone Arturo, Simeone Nicola, Fontana Michele, Tedeschi Pasquale, Samarelli dott. Domenico, Naclerio Antonio, volontari demaniali e Passavanti Giuseppe, commesso gerente demaniale, sono nominati vice-segretari di ragioneria di 3ª classe nella Intendenze di finanza.

BOLLETTINO N. 35

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal 25 al 31 agosto 1890

Regione I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 1, bovino, morto, a Monteu Roero.

Torino — Carbonchio sintomatico: 1, letale, a Sarre.

Affezione morvofarcinosa: 1, a Villastellone (abbattuto).

Alessandria — Id.: 1, ad Alessandria.

Regione II. — Lombardia.

Milano — Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Monza.

Bergamo — Id. 3. a Calcio.

Brescia — Carbonchio: 1 suino, a Travagliato, morto.

Regione V. — Emilia.

Piacenza — Carbonchio essenziale: 1 letale, in un bue, a Podenzano.

Modena — Id.: 1, bovino, morto, a Concordia.

Bologna — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Granarolo.

Vaiuolo nei suini: Seguita l'epizoozia, benigna, a S. Agata e Calderara.

Regione VI. — Marche ed Umbria.

Macerata — Agalassia contagiosa degli ovini: epizoozia a Fiuminato.

Perugia — Id.: 29, a Preci.

Scabbie degli ovini: continua a Sellano.

Oftalmia periodica contagiosa: domina nelle capre a Sellano.

Regione VII. — Toscana.

Firenze — Affezione morvofarcinosa: 1, a Fucecchio (abbattuto).

Livorno — Id.: 1, a Livorno (abbattuto).

Regione VIII. — Lazio.

Roma — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Viterbo.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

Lecce — Febbri tifoidi: in 2 equini e in 1 bovino.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

Napoli — Carbonchio: 3 bovini, morti, a Napoli.

Salerno — Id: vari casi nei bovini a Piaggine, Novi, Velia, Campagna, Tramonti, Roccadaspide e Sanza.

Potenza — Id.: vari casi negli ovini a Matera

Catanzaro — Id.: 7 bovini e 9 suini, morti, a S. Calogero.

Regione XI. — Sicilia.

Caltanissetta — Affezione morvofarcinosa: 1, a Vallelunga.

Roma, addì 12 settembre 1890.

Dal Ministero dell'Interno

Il Direttore della Sanità Pubblica

PAGLIANI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0 cioè: N. 933978 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 100 al nome di Spinello Giovanni fu *Giovanni* fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Spinello Giovanni fu *Antonio* vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 settembre 1890.

Per il Direttore Generale

G. DURANDI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 74542 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 400, al nome di Cocoz Angelo fu Leonardo, domiciliato in Vestignè (Torino) è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Coccoz* Angelo fu Leonardo . . . . ecc: . . . vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 settembre 1890.

Per il Direttore Generale: G. DURANDI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0 cioè: n. 148842|331782 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 10 al nome di Vaselli *Giuseppa*, Beniamino ed Adelaide fu Francesco, minori sotto l'amministrazione di Raffaela Colella loro madre e tutrice, domiciliati in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti al'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vaselli *Giuseppe* ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 agosto 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè: n. 719390 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 3000 e n. 886609 per lire 1500 al nome di Biglia ingegnere *Felice Giacomo* del vivente commendatore Felice, siano stati così intestati per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè dovevano invece intestarsi a Biglia ingegnere Felice del vivente comm. Felice vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette scrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 31 agosto 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 600175 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 500, al nome di Rigo Ernesto fu Carlo, minore sotto l'amministrazione della propria madre Anna Anniboni, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rigo Francesco-Marco-Ernesto fu Carlo . . . . ecc. . . . . (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 agosto 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 663484 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 70, al nome di Miglio *Giacomo* del vivente Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Bellinzago Novarese (Novara), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Miglio *Pietro Giacomo*... ecc...., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 agosto 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 °|₀ cioè: N. 784530 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 120 al nome di Sandrini *Angela* di Gaetano, minore, sotto la patria potestà, domiciliata in Brescia è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Publico, mentrechè doveva invece intestarsi a Sandrini *Amalia* di Gaetano, minore, sotto la patria potestà, del padre, domiciliata in Brescia, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 11 agosto 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 847324 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 150, al nome di Classiè *Giovanni* di Vincenzo, minore, sotto l'Amministrazione del padre, domiciliato in Torino fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Classiè *Alberto Giovanni* di Vincenzo, minore..... ecc.,.... vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 agosto 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 715319 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 90, al nome di Rosa Giacomo di Michele domiciliato in Avigliano (Potenza) annotata di vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di *Basile Antonia* fu *Francesco Paolo*, vedova di De Carlo Michele, stata così annotata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece annotarsi di vincolo a favore di *Basile Antonia* fu *Francesco Paolo*, vedova di *Filippi Salvatore*, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 agosto 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Lucca col numero 115 in data 18 settembre 1889, posizione numero 6317, protocollo numero 738 pel deposito fatto dal signor Raffaele Paoli Puccetti fu Francesco in qualità di incaricato di Rossini Giovanni della cartella al portatore del consolidato 5 °|₀ della rendita di lire 5, con decorrenza dal 1° luglio 1889 per tramutamento in iscrizione nominativa, più del vaglia postale di lire 47.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che compiutesi le pubblicazioni prescritte dell'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, N. 5942, e qualora non intervengano opposizioni, il nuovo titolo risultante dal già eseguito tramutamento, assieme al buono di lire 2,17 ed al vaglia del Tesoro di lire 46,40, saranno consegnati al signor Rossini Giovanni fu Giovanni, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta che rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 agosto 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

AVVISO — (2ª *pubblicazione*)

E' stato chiesto a questa Direzione generale il tramutamento in cartelle, al portatore dell'iscrizione Consolidato 5 per cento n. 137057-319997, per la rendita di lire 15, intestato ad Aurisicchio Fortunato Agnese, Teresa, Concetta e Francesco fu Giuseppe, minori, sotto la amministrazione della loro madre Vincenza Longobardo, domiciliata in Napoli, in data 12 luglio 1867, a tergo del cui corrispondente certificato era stata fatta una dichiarazione, che fu poi cancellata quasi totalmente, per modo che riesce impossibile distinguere le parole che vi possono essere scritte.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla presente pubblicazione, si farà luogo al richiesto tramutamento senza riguardo agli atti di cessione che potessero trovarsi scritti a torgo dell'anzidetto certificato.

Roma, 31 agosto 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Il Procuratore Generale del Re alla Corte d'appello di Casale

A tenore dell'art. 33 del R. decreto 13 settembre 1874, n. 2079 (serie 2ª) e per gli effetti contemplati nel precedente articolo 29 e seguenti;

Rende noto al pubblico che il signor Sommi Luigi fu Pietro, conservatore delle ipoteche in Voghera, collocato a riposo con decreto diciotto aprile milleottocentosettantacinque, cessò effettivamente dalle accennate funzioni il 4 giugno successivo.

Casale, 12 settembre 1890.

Per il Procuratore Generale CARRARO.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 15 settembre 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 760, 1
Umidità relativa a mezzodì 29
Vento a mezzodì . . . . . Nord moderato.
Cielo . . . . 1|2 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 23°, 7, Minimo 11°, 9,
Pioggia in 24 ore: goccie.

Li 15 settembre 1890.

Europa pressione elevata Germania (769); piuttosto bassa Russia, Mosca 757.

Italia 24 ore: barometro stazionario Nord centro, diminuito Sud Sicilia. Venti settentrionali freschi centro, pioggie Sud penisola, con temporali Sicilia. Temperatura generalmente diminuita. Stamane cielo quasi sereno Nord centro, piovoso estremo Sud, coperto nuvoloso altrove. Venti settentrionali freschi centro e Sud. Barometro 766 Milano; 761 Roma; 758 Siracusa. Mare agitato Pesaro, Brindisi, Portotorres, Nord ed Est Sicilia.

Probabilità: venti deboli a freschi settentrionali, cielo sereno Italia superiore, vario Sud con qualche temporale.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

TORINO, 15 — Nell'aula della Camera Subalpina ebbe luogo oggi l'inaugurazione del IV Congresso notarile italiano.

V'intervenne l'on. ministro Zanardelli, numerosissimi congressisti di ogni parte d'Italia, il prefetto, il sindaco, vari senatori e deputati, i presidenti e i procuratori generali della Corte di cassazione e della Corte di appello, ecc.

Dopo breve discorso del presidente del Congresso, il ministro Zanardelli pronunziò il discorso inaugurale.

Poscia il sindaco, salutati i notai, disse essere lieto di vedere l'onorevole ministro Zanardelli in questa città, dove la magistratura ha tante tradizioni, le quali concorsero a dare a Torino la fama di cui va altero.

Salutò quindi l'onorevole Zanardelli non solo come legislatore, ma come figlio dell'eroica Brescia, una delle più fulgenti gemme del risorgimento italiano.

In fine salutò, in nome di Torino, il IV Congresso notarile italiano, esprimendo la speranza che i voti che si formeranno nell'aula del Palazzo Carignano, troveranno eco nelle aule legislative.

BERNA, 15 — Il Presidente della Confederazione ricevette stamane numerosi dispacci da cui risulta che l'ordinamento materiale non è turbato ma che gli animi sono eccitati in tutto il Cantone Ticino.

Il Commissario federale, colonnello Kuenzli ha pieni poteri per requisire direttamente altre truppe.

Un reggimento di dragoni che attende alle manovre presso Thum è pronto a partire per il Ticino.

I membri del governo sciolto si sono recati a Lugano, ove ebbero entusiastica accoglienza.

Furono pronunziati discorsi esprimenti la ferma risoluzione di non tollerare un governo reazionario.

Regna grande agitazione a Locarno ove predominano i conservatori.

BELLINZONA, 15 — Distaccamenti di truppe dispersero, senza resistenza, alcune bande armate specialmente a Gordolo.

Le esequie del Consigliere di Stato Rossi ebbero luogo senza incidenti.

PARIGI, 15 — Ieri sera ebbe luogo a Ianzac un banchetto militare, durante il quale il generale Gallifet, prendendo la parola, disse che la Francia non vuole la guerra, ma che può guardare in faccia all'avvenire con piena fiducia.

Il generale Ferron, facendo un brindisi al capitano russo Khabaloff, disse che la Russia possiede pel suo incomparabile esercito un mezzo per sciogliere le coalizioni; e conchiuse: « Brindiamo all'esercito fratello, all'esercito russo! »

Il capitano Khabaloff gli rispose affermando l'affezione dell'esercito russo per l'esercito francese e rompendo quindi il bicchiere come si usa in Russia.

PERUGIA, 15. — S. M. il Re giungerà qui col Principe di Napoli il 17 corrente alle ore 8 ant.

LISBONA, 15. — Si assicura che il Governo abbia deciso d'inviare truppe alle Azzorre, dove l'agitazione assume un carattere separatista.

LISBONA, 15. — Il Re è completamente ristabilito.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 15 settembre 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —	96,72 1[2 96,75		— —
RENDITA 5 0[0 2.a »	—	—	—	96,50 96,45	96 47 1[2			— —
detta 3 0[0 1.a grida	1 aprile 90	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 2.a »	»	—	—		— —			61 75
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860[64	»	—	—		— —			99 50
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			95 25
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			97 80
» Rothschild	1 giugn. 90	—	—		— —			99 50
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottobr. 89	500	500		— —			440 —
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 aprile 90	500	500		— —			474 50
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			482 —
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			498 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			719 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			583 —
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo. Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 luglio 90	1000	750		— —			1770 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1060 —
» » Generale	»	500	250		— —			489 —
» » di Roma	»	500	250		— —			645 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			76 —
» » Industriale e Commerciale.	1 aprile 90	500	500		— —			478 —
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			472 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 luglio 90	500	400		— —			618 —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			160 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 90	500	500		— —	886 85 83 82		— —
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			919 —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	450		— —			270 —
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —			486 —
» » dei Molini e Magaz. Generali.	»	250	250		— —			258 »
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			141 —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			36 —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			371 »
» » Metallurgica Italiana	«	500	500		— —			300 —
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			240 —
» » Cautchouc	»	200	200		— —			190 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			93 —
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			292 50
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 aprile 90	500	500		— —			470 —
» » » 4 0[0	«	250	250		— —			201 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			— —
» » SS. FF. Meridionali	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » FF. Paler.Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 luglio 90	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
13 settembre 1890.

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 96 590
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 94 330
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . » 59 250
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . » 57 957

V. TROCCHI Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 82 1[2
	Parigi	Cheques	»	»	100 62 1[2
4	Londra	90 giorni	»	»	25 17
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 27 Settembre
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1890

Rendita 5 0[0	96 30
» 3 0[0	61 50
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	— —
Prest. Rothschild 5 0[0	99 50
Obb. città di Roma 4 0[0	440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	471 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	482 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	500 —
Az. Fer. Meridionali	712 —
» » Mediterranee	575 —
» » » certif.	565 —
» Banca Nazionale	1760 —
» » Romana	1060 —
» » Generale	482 —
Az. Banco di Roma	650 —
» Banca Tiberina	70 —
» » Ind. e Com.	483 —
» » » Certif.	475 —
» Soc. Cred. Mobil.	610 —
» » » Merid.	180 —
» » Gas stampigl.	880 —
» » Acqua Marcia st.	950 —
» » Condot. d'ac.	270 —
» » Gen. Illumin.	226 —
» » Immobiliare	480 —
» » Molini e Magaz. Gen.	260 —
» » Tramway Om.	148 —
» » Fond. Italiana	32 —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	370 —
» » Metallurgic. Italiana	310 —
» » della Piccola Borsa	242 —
» » Fondiar. Incendi	93 —
» » Fond. Vita	235 —
» » Caoutchouc	190 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	470 —
» » » 4 0[0	201 —
» » Ferroviarie	291 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.